



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: **11/2019**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-982/III.09

Loro Sedi

Data.: 6 febbraio 2019

Oggetto: Pubblicità sanitaria e legge di bilancio

Inizialmente a seguito dell'emanazione della Legge 4 agosto 2006 n. 248 sulla Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 4/7/2006 n. 223 recante *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale* (cosiddetto Decreto Bersani) ed in particolare dell'art. 2 lettera b) è stata dichiarata l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il “*divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine*”.

La recente Legge 30/12/2018 n. 145 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, ha emanato nuove norme in materia di pubblicità sanitaria.

Nello specifico si riporta il testo dell'art. 1 commi 525 e 536.

Art. 1 - Comma 525

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.



Art. 1 - Comma 536

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di conseguenza dal 2019:

- sono vietati messaggi di natura promozionale o suggestiva;
- gli Ordini devono procedere in via disciplinare, anche su segnalazione della Federazione, nei confronti degli iscritti contravventori con ulteriore obbligo di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si ricorda agli OPI che, come noto, l'Osservatorio sulla "Libera professione" si sta occupando dell'aggiornamento del precedente Vademecum sulla libera professione ma che comunque resta ancora in larga parte attuale anche relativamente alla tematica della pubblicità sanitaria.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli